

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO

Oggi 29 marzo 2012 alle ore 16 nell'abitazione di Silvia Arzuffi sita in Bergamo, Via Albert Einstein, n. 16 i sottoscritti:

SILVIA ARZUFFI res. in Bergamo Via A. Einstein, 16 n. a Rocca del Colle (bg) - 07-08-1944 c.f. RZFSLV44M47H397Z

ALBERTO BERETTA res. in Bergamo Via Linneo, 10 n. a Bergamo - 01-08-1945 c.f. BRTLRT45M01A794G

RAFFAELLA ROSSI res. a Acquasparta (tr) via Campagna 129 n. ad Acquasparta (tr)-03-03-56 c.f. RSSRFL56C43A0455C

si sono riuniti per costituire formalmente l'associazione di promozione sociale:

"ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO"

L'associazione si propone di perseguire le seguenti finalità (di cui all'art. 3 dello Statuto):

- salvaguardia della vivibilità del quartiere di Colognola
- contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare ed aeroportuale
- conferma di Colognola quale area residenziale della città e conseguente rigetto di qualsiasi ipotesi di un suo inserimento in zone di rispetto
- tutela della salute dei cittadini
- tutela della sicurezza dei cittadini
- rispetto della normativa vigente a tutela dei plessi scolastici, dei parchi e dei centri di aggregazione.


L'associazione è regolata dallo statuto che, sottoscritto dai presenti nella loro qualità di soci fondatori, si allega in quanto parte integrante dell'atto costitutivo.

I soci fondatori provvedono alla nomina del consiglio direttivo e delle cariche sociali:

Silvia Arzuffi,	presidente
Alberto Beretta:	vice presidente
Raffaella Rossi:	consigliere

Il consiglio direttivo così composto resta in carica fino alla prima riunione dell'assemblea che provvederà alla ratifica od al rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Bergamo 29-marzo 2012



Firme dei soci fondatori

Silvia Arzuffi
Raffaella Rossi
Alberto Beretta

AGENZIA delle ENTRATE
Ufficio di Bergamo 1

Registrato a Bergamo 1

06-04-2012

3096

168,00

Contributo netto 40%



STATUTO



Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale **COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO** con sede in Bergamo, Via Albert Einstein n. 16

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

La salvaguardia del quartiere di Colognola dal punto di vista ambientale, da realizzare con il completo rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

Art.3 - Finalità/Attività

1 finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- a. salvaguardia della vivibilità del quartiere di Colognola
- b. contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare ed aeroportuale
- c. conferma di Colognola quale area residenziale della città e conseguente rigetto di qualsiasi ipotesi di un suo inserimento in zone di rispetto
- d. tutela della salute dei cittadini
- e. tutela della sicurezza dei cittadini
- f. rispetto della normativa vigente a tutela dei plessi scolastici, dei parchi e dei centri di aggregazione.

2 attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può organizzare attività quali:

- a. azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per la tutela dell'ambiente
- b. organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze sulla cittadinanza attiva e partecipativa sul territorio
- c. partecipazioni a feste locali e manifestazioni con finalità ricreative ed aggregative
- d. incontri con Istituzioni ed Enti Competenti
- e. contatti con i mass-media
- f. assemblee pubbliche
- g. monitoraggio costante dei livelli di inquinamento di cui al punto 1-b.

Silvio Orsuff *Luigi* *Ben Maldo*

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.


4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo(C). La quota associativa è intrasmissibile(F).

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo(C).

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione(E).

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio(E).

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Giulio Orsuffi *responsabile per* *Benvenuto*

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nel seguente caso:

gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti
- 2) il collegio dei proviviri

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante una delle due seguenti modalità

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) con telefonata al socio stesso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Silvia Donuffi *Muffarella* *nu* *Paolo*



3.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

3.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Proviviri,
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di deleghe

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Salvo *consul* *rispetto per* *Bea M. A. D.*

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea. 

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - Collegio dei Revisori dei Conti

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario."

Goldie Orsuff *Muffelle* *Beck*

ART. 14 Collegio dei probiviri

14.1. "Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.15 - I mezzi finanziari

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati

Silvia Orsuff *Luigi...* *...*



NOTE:

- 1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.
- 2) Il collegio dei revisori o collegio sindacale e il collegio dei probiviri di cui agli artt. 13, 14 e 18, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E' pertanto consentito nominare anche un solo "revisore dei conti" o non prevedere affatto l'esistenza di tale organo.

Gilvie Dausp. Repubblica in P. U. M. M. M.

